

la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Sanzioni Penali	<b>Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Art. 43, co. 1, lett. a), b), c) ed e)</a>: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro [<a href="#">Art. 55 co. 5 lett. a)</a>]</li> <li>• <a href="#">Art. 43, co. 1, lett. d) ed e-bis)</a>: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [<a href="#">Art. 55, co. 5, lett. c)</a>]</li> <li>• <a href="#">Art. 43, co. 4</a>: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro [<a href="#">Art. 55 co. 5 lett. a)</a>]</li> </ul>
	<b>Sanzioni per i lavoratori</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Art. 43, co. 3, primo periodo</a>: arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro [<a href="#">Art. 59, co. 1, lett. a)</a>]</li> </ul>

Richiami all'Art. 43:

- [Art. 226, co. 1](#)

#### **Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato**

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Richiami all'Art. 44:

- [Art. 226, co. 1](#)

#### **Articolo 45 - Primo soccorso**

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal [decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388](#)<sup>(N)</sup> e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi Decreti Ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del [decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388](#) e successive modificazioni.

Sanzioni Penali	<b>Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Art. 45, co. 1</a>: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro [<a href="#">Art. 55 co. 5 lett. a)</a>]</li> </ul>

**DECRETI ATTUATIVI:**

[Decreto interministeriale 24 gennaio 2011, n. 19 - Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.](#)

**INTERPELLI**

[INTERPELLO N. 2/2012 del 15/11/2012 - Formazione degli addetti al primo soccorso](#)

[INTERPELLO N. 2/2016 del 21/03/2016 - Pronto Soccorso in ambito ferroviario](#)

[Note all'Art. 45](#)

Richiami all'Art. 45:

- [Art. 34, co. 2-bis](#) - [Art. 36, co. 1, lett. c\)](#)

#### **Articolo 46 - Prevenzione incendi**

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139<sup>(N)</sup> e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, *del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

- 2) misure precauzionali di esercizio;
  - 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
  - 4) criteri per la gestione delle emergenze;
- b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
4. Fino all'adozione dei Decreti di cui al [comma 3](#), continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al [decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998<sup>\(N\)</sup>](#).
5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139<sup>(N)</sup>, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni Direzione regionale dei Vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.
6. In relazione ai principi di cui ai [commi precedenti](#), ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139<sup>(N)</sup>. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'[articolo 13](#).
7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al [presente articolo](#), sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Sanzioni Penali

**Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente**

- [Art. 46, co. 2](#) arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [[Art. 55, co. 5, lett. c\)](#)]

[Note all'Art. 46](#)

[Richiami all'Art. 46:](#)

- [Art. 14 co.2](#) - [Art. 34, co. 2-bis](#) - [Art. 36, co. 1, lett. c\)](#) - [Art. 37, co. 9](#) - [Art. 43, co. 2](#) - [Art. 255, co. 1, lett. d\)](#) - [ALL. IV, punto 1.14.4.5](#)

## SEZIONE VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

### **Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al [comma 6](#).
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'[articolo 48](#).
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*<sup>58</sup>, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del [presente comma](#).
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al [comma 2](#) è il seguente:
  - a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
  - b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
  - c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai [commi 3](#) e [4](#), le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la

<sup>58</sup> *Commento personale:* è stata eliminata la frase "di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali" perché è una ripetizione.